

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 11/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente Ma. Ot. St. presentava ricorso datato 31/7/2008 per il riconoscimento del rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote sociali versate il 31/12/2002 in base all'art 5 legge 448/2001. L'Ufficio con provvedimento del 18.9.2008 rispondeva negativamente.

Avverso detto provvedimento di rigetto il contribuente presentava tempestivo ricorso (30/9/2008) chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gorgonzola, si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza del 10/5/2010 respingeva il ricorso con condanna della società alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 541,00 oltre oneri fiscali.

Avverso detta sentenza il contribuente St. Mo. presentava atto di appello chiedendo in riforma della sentenza il riconoscimento del rimborso dell'imposta di rivalutazione quote sociali ed in subordine la riforma in relazione alla condanna alla spese di lite.

Con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, richiesta dall'appellante, il Collegio perviene alla conclusione dell'infondatezza dell'appello.

Invero il provvedimento di diniego del 18/9/2008 risulta legittimo: Part. 38 d.p.r. 602/73 è preciso il termine di 48 mesi dalla data del versamento per poter presentare istanza di rimborso è previsto a pena di decadenza.

Nel caso di specie a fronte del versamento eseguito in data 13/12/2002 il contribuente presentava istanza di rimborso il 31/7/2008 ben oltre il termine decadenziale.

Le norme successive alla legge finanziaria del 2002 legge ha previsto la possibilità tra l'altro di rivalutare in maniera agevolata le quote sociali con pagamento di imposta sostitutiva non contemplano la possibilità di potere compensare le somme versate a titolo di imposta sostitutiva qualora successivamente il contribuente usufruisse della possibilità di rideterminare il valore delle quote in epoche più recenti.

Infine e per sottolineare l'infondatezza dell'appello si osserva come nel caso di specie non si possa invocare la norma generale sui rimborsi di cui all'art. 21 D.lgs 546/92, in base alla quale si può presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione che, in tal caso, potrebbe essere rappresentato dalla data di entrata in vigore della Legge finanziaria per il 2008.

Ciò in quanto tale ultima disposizione non costituisce proroga delle precedenti, dal momento che il presupposto per poter usufruire della nuova agevolazione - ossia il possesso delle partecipazioni alla data del 1/1/2008 - è diverso da quello inizialmente previsto (1/1/2002).

Consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado non possono che seguire la soccombenza e pertanto l'appellante deve essere condannata alle spese che si liquidano in € 600,00 a titolo di onorari e diritti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 a titolo di diritti ed onorari.